



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Umberto Delzanno, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Montevecchio, 68;

nei confronti di

Itinera s.p.a., in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Giardini, Alessandro Mazza, Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Grassi, 9;

per l'annullamento

1) del provvedimento n. 46 del 26 agosto 2014, con cui S.C.R. Piemonte s.p.a. ha definitivamente aggiudicato la procedura aperta "per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI lungo corso Grosseto comprese la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo - cup J11C06000070003 - CIG 5254136E2" alla controinteressata costituenda a.t.i. Itinera s.p.a.;

2) di ogni altro atto ad esso conseguente, susseguente o comunque connesso con quello impugnato, fra cui specificamente i verbali delle sedute riservate in cui la commissione di gara ha valutato le offerte tecniche dei concorrenti ed il relativo giudizio, nonché i verbali delle successive fasi della procedura e il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nonché la disposizione del Presidente del Consiglio di gestione n. 7 del 28 febbraio 2014 di nomina della commissione di gara;

3) per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra S.C.R. Piemonte s.p.a. e il controinteressato costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e constatata l'integrità del contraddittorio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando spedito per la pubblicazione alla G.U.U.E. il 21 agosto 2013, la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori e delle forniture per il nuovo "collegamento della linea Torino – Ceres con la rete R.F.I. lungo corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo", di importo complessivo a base di gara pari ad euro 130.985.024,23 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A partire dalla seduta riservata del 5 maggio 2014, la commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche dei quindici concorrenti ammessi. Il punteggio più alto è stato assegnato all'a.t.i. Itinera s.p.a. – Consorzio Cooperative Costruzioni (72,553 p., poi riparametrati al massimo di 76,0 p.). Il Consorzio AL ha ottenuto, per l'offerta

tecnica, il secondo miglior punteggio (56,951 p., poi riparametrati a 59,657 p.).

Nella seduta pubblica del 18 giugno 2014, sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche ed è stata approvata la graduatoria definitiva. Prima classificata è risultata l'a.t.i. Itinera, con il totale di 95,253 p.; il Consorzio AL si è classificato secondo, con il totale di 77,226 p., ed impugna l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'a.t.i. Itinera deducendo motivi così riassumibili:

1) con riferimento all'elemento di valutazione 4.1. del disciplinare di gara (max. 10 p.), eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, travisamento, illogicità manifesta e sviamento: l'offerta tecnica dell'a.t.i. Itinera non sarebbe supportata da uno studio di simulazione del traffico fondato su dati certi ed approfonditi, come richiesto dalla stazione appaltante; inoltre, proprio a causa di tale carente analisi dei flussi veicolari, l'a.t.i. Itinera avrebbe previsto il mantenimento della rotatoria posta a nord sulla direttrice Stampini / Lanzo / Venaria, che invece non potrebbe sopportare il traffico confluyente nel nodo di largo Grosseto;

2) con riferimento all'elemento di valutazione 4.2. del disciplinare di gara (max. 6 p.), eccesso di potere per violazione della par condicio, travisamento, errore manifesto, illogicità manifesta e sviamento: i punteggi assegnati dalla commissione di gara al Consorzio AL, all'a.t.i. Itinera e ad altri concorrenti non sarebbero giustificati, in

relazione al numero di posti auto aggiuntivi da ciascuno rispettivamente offerti;

3) con riferimento all'elemento di valutazione 4.3. del disciplinare di gara (max. 2 p.), eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, disparità di trattamento, travisamento, errore manifesto ed illogicità manifesta: l'offerta tecnica dell'a.t.i. Itinera, in relazione alla realizzazione di una pista ciclabile nel nodo stradale di corso Grosseto, non sarebbe corredata da tavole ed elaborati grafici compatibili con il livello di progettazione definitiva e, per tale motivo, avrebbe dovuto conseguire un sub-punteggio pari a zero;

4) con riferimento all'elemento di valutazione 5. del disciplinare di gara (max. 6 p.), eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, disparità di trattamento, travisamento, errore manifesto ed illogicità manifesta: i punteggi assegnati dalla commissione di gara al Consorzio AL ed all'a.t.i. Itinera non sarebbero giustificati, in relazione alla tipologia di pavimentazione proposta, alle opere aggiuntive di arredo urbano, alla superficie di copertura dell'area mercatale e dei parcheggi;

5) con riferimento all'elemento di valutazione 9.1. del disciplinare di gara (max. 5 p.), eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, disparità di trattamento, travisamento, errore manifesto ed illogicità manifesta: l'offerta tecnica dell'a.t.i. Itinera, pur contenendo una previsione di risparmio

energetico inferiore a quella del Consorzio AL, avrebbe ingiustificatamente conseguito il sub-punteggio massimo previsto dal bando;

6) con riferimento all'elemento di valutazione 9.2. del disciplinare di gara (max. 3 p.), eccesso di potere per violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, disparità di trattamento, travisamento, errore manifesto ed illogicità manifesta: la commissione di gara avrebbe attribuito il sub-punteggio massimo al progetto della concorrente Toto s.p.a., che tuttavia prevedrebbe l'installazione di numerosi pannelli fotovoltaici al di fuori dell'area d'intervento;

7) in subordine, con riferimento alla composizione della commissione giudicatrice, violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 e violazione dell'art. 97 Cost.: il presidente del seggio di gara, dott. Leo Massari, non avrebbe l'esperienza ed i titoli professionali pertinenti alle valutazioni tecniche da compiere.

Il Consorzio AL chiede inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento aggiudicatario e la condanna alla rivalutazione delle offerte tecniche; in subordine, chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, quantificato nell'importo di euro 6.090.853,37.

Si è costituita la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa e chiedendone, in ogni

caso, il rigetto nel merito.

La controinteressata Itinera s.p.a. ha notificato ricorso incidentale, volto a dimostrare che la commissione avrebbe dovuto escludere dalla gara il Consorzio AL, per motivi così riassumibili:

I) violazione degli artt. 35, 36, 38 e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione della par condicio: il consorzio ricorrente avrebbe omesso di allegare le dichiarazioni aventi ad oggetto l'assenza di cause di esclusione in capo alla consorziata Lauro s.p.a., non indicata quale impresa esecutrice dell'appalto ma titolare di una quota di fatturato, per il quinquennio 2008 – 2013, indispensabile per il raggiungimento della soglia minima di qualificazione richiesta dal bando;

II) con riferimento all'elemento di valutazione 4.1. del disciplinare di gara, violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis di gara, violazione della par condicio, eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e sviamento: la commissione avrebbe dovuto giudicare inammissibile l'offerta tecnica del Consorzio AL, in relazione alla sistemazione viaria del nodo di corso Grosseto, in quanto fondata sull'analisi dei flussi di traffico veicolare non compatibile con lo studio effettuato dalla stazione appaltante ed allegato al progetto definitivo a base di gara; inoltre, il Consorzio AL avrebbe progettato l'eliminazione della rotatoria posta a nord sulla direttrice Stampini / Lanzo / Venaria, che sarebbe invece estranea all'area d'intervento delimitata dal progetto definitivo;

III) con riferimento all'elemento di valutazione 4.2. del disciplinare di gara, violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per difetto d'istruttoria e manifesta erroneità: anche in relazione ai posti auto aggiuntivi, il Consorzio AL ne avrebbe progettato la localizzazione in area estranea al nodo stradale di corso Grosseto;

IV) con riferimento all'elemento di valutazione 5. del disciplinare di gara, violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per difetto d'istruttoria e manifesta erroneità: il Consorzio AL avrebbe progettato la copertura dell'area mercatale e del parcheggio annesso per una superficie pari a ben 2.320 mq, così stravolgendo radicalmente l'indicazione contenuta nel progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante.

Le parti hanno prodotto memorie ed ulteriore documentazione in vista della camera di consiglio del 19 novembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria Itinera s.p.a. deve essere esaminato in via prioritaria ed è infondato.

1.1. Con il primo motivo, la controinteressata afferma che il Consorzio AL avrebbe dovuto produrre in sede di offerta la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di esclusione nei confronti della consorziata Lauro s.p.a., ai sensi dell'art. 38 del

Codice dei contratti pubblici.

In contrario, è sufficiente rilevare che la Lauro s.p.a. non è stata indicata quale impresa esecutrice dell'appalto. La consorziata è bensì titolare di una quota di fatturato nel quinquennio di riferimento, che il Consorzio AL ha legittimamente utilizzato per il raggiungimento della cifra d'affari minima prescritta dal bando ai fini della qualificazione.

Secondo un costante e condivisibile orientamento interpretativo, anche per i consorzi stabili vale la regola per la quale essi devono dimostrare il possesso dei requisiti morali di affidabilità soltanto da parte delle imprese consorziate che vengono individuate come esecutrici delle prestazioni scaturenti dal contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012 n. 2825; Id., sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759; Id., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380; Id., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485).

Il consorzio ricorrente, pertanto, non era tenuto a dichiarare l'assenza di motivi di esclusione nei confronti della società Lauro s.p.a., a nulla rilevando che quest'ultima concorresse con la sua cifra d'affari al raggiungimento della soglia di qualificazione tecnico-economica.

1.2. Ugualmente infondate sono le restanti censure dedotte dalla ricorrente incidentale, che attengono al contenuto ed alle caratteristiche delle migliori progettuali proposte dal consorzio ricorrente principale.

1.2.1. Quanto all'elemento di valutazione 4.1. del paragrafo 22 del disciplinare di gara ("ottimizzazione nodo stradale di corso Grosseto"), non può accogliersi la doglianza secondo la quale l'offerta tecnica del Consorzio AL presupporrebbe un'analisi discordante, e perciò inammissibile, con lo studio dei flussi di traffico che la stazione appaltante ha allegato al progetto definitivo.

Il paragrafo 19 del disciplinare di gara obbligava i concorrenti a presentare, tra l'altro, uno studio di simulazione del traffico (sulla base dei dati risultanti dal progetto definitivo) idoneo a dimostrare l'ottimizzazione della viabilità in largo Grosseto ad opera ultimata. Lo stesso paragrafo consentiva, inoltre, la presentazione di "qualsiasi altro tipo di documento che il concorrente ritenga opportuno produrre per meglio illustrare la soluzione in esame".

Pertanto, non era affatto vietato ai concorrenti di correggere o aggiornare lo studio previsionale sui flussi di traffico predisposto dalla stazione appaltante.

Tale facoltà, implicitamente riconosciuta ai concorrenti dalla lex specialis di gara, appare coerente con i margini di errore che gli stessi autori dello studio di simulazione avevano rappresentato alla stazione appaltante (si veda pag. 22 della relazione – doc. 24 di parte ricorrente), sia in ordine al ristretto intervallo temporale delle rilevazioni effettuate nel 2008, sia in ordine alle differenti tipologie di manovra di svolta da prendere in considerazione.

Né può accogliersi l'ulteriore censura della ricorrente incidentale, per

la quale la seconda rotatoria posta a nord sulla direttrice Stampini / Lanzo / Venaria, che il Consorzio AL ha proposto di eliminare, sarebbe estranea all'area d'intervento delimitata dal progetto definitivo.

Il sub-criterio 4.1. del disciplinare di gara faceva espresso riferimento alla ottimizzazione del nodo stradale di corso Grosseto “previsto con gestione a rotonde nel progetto definitivo” e, in tal modo, mostrava senz'altro di ricomprendere nell'intervento anche la seconda rotatoria sulla direttrice Stampini / Lanzo / Venaria.

Ne viene confermata, oltre che dall'esame delle tavole progettuali, anche dalla descrizione dell'intervento che si legge nella delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 1-4023 del 26 giugno 2012 (doc. 57 di parte ricorrente), recante l'espressione del parere favorevole sul progetto definitivo dell'opera e sulle prescrizioni di carattere ambientale, ove si indica testualmente la “demolizione dell'attuale sopraelevata stradale di largo Grosseto e realizzazione di un sottopasso stradale sostitutivo e di due nuove rotatorie stradali superficiali per la sistemazione del nodo stradale di largo Grosseto”.

Per tali profili, dunque, il ricorso incidentale è infondato.

1.2.2. Uguale sorte merita il motivo successivo, riguardante il sub-criterio di valutazione 4.2. del paragrafo 22 del disciplinare di gara (“miglioramento sosta a raso in largo Grosseto”), con il quale la ricorrente incidentale lamenta che il Consorzio AL avrebbe progettato la localizzazione degli stalli di parcheggio aggiuntivi in

un'area estranea al nodo stradale di corso Grosseto, ricavandoli dall'eliminazione della rotatoria minore Stampini / Lanzo / Venaria. Quest'ultima, come si è appena visto, rientrava ad ogni effetto nell'area d'intervento delimitata dal progetto definitivo.

Il motivo è perciò infondato.

1.2.3. Infine, non può accogliersi l'ultimo motivo di ricorso incidentale, riferito al sub-criterio di valutazione 5. del paragrafo 22 del disciplinare di gara (“migliorie su area mercatale e opere di arredo urbano”).

La variante progettata dal Consorzio AL, consistente principalmente nella copertura integrale dell'area mercatale esistente e del parcheggio annesso per una superficie pari ad oltre 2.000 mq, è stata legittimamente valutata dalla commissione di gara (con un sub-punteggio inferiore a quello riconosciuto all'offerta tecnica dell'a.t.i. aggiudicataria), non dà luogo ad una modificazione sostanziale del progetto definitivo e non può essere giudicata inammissibile.

In conclusione, il ricorso incidentale è infondato e va respinto.

2. Può allora procedersi all'esame del ricorso principale del Consorzio AL, integrato da motivi aggiunti.

Quasi tutte le censure avanzate dal consorzio secondo classificato sono tese a dimostrare l'ingiustizia della valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, che avrebbe assegnato in modo erroneo ed irragionevole i sub-punteggi riguardanti le offerte tecniche presentate dai concorrenti, secondo il metodo del confronto a

coppie previsto dal paragrafo 22 disciplinare di gara.

Ai fini della verifica della prova di resistenza, è importante premettere che il divario di punteggio tra l'aggiudicataria a.t.i. Itinera ed il ricorrente Consorzio AL è stato, per la sola offerta tecnica, pari a 15,60 p. (prima della riparametrazione).

Per l'offerta economica, l'a.t.i. Itinera ha ottenuto un punteggio maggiore di 1,51 p. rispetto al ricorrente.

2.1. Il primo ordine di censure attiene alla valutazione del sub-criterio 4.1. del paragrafo 22 del disciplinare di gara (max. 10 p.). Secondo la tesi ampiamente sviluppata da parte ricorrente, l'offerta tecnica dell'a.t.i. Itinera non sarebbe supportata da uno studio di simulazione del traffico fondato su dati approfonditi ed aggiornati, come richiesto dalla stazione appaltante; proprio a causa del mancato approfondimento dell'analisi dei flussi veicolari, l'a.t.i. Itinera avrebbe poi previsto il mantenimento della seconda rotatoria posta a nord sulla direttrice Stampini / Lanzo / Venaria, che invece, secondo il ricorrente, non potrebbe sopportare il traffico confluyente nel nodo di largo Grosseto; quanto ai sub-punteggi concretamente assegnati dalla commissione di gara, il ricorrente afferma di essere stato ingiustamente penalizzato (con soli 3,44 p.), mentre il giudizio sull'offerta tecnica dell'a.t.i. aggiudicataria (ben 9,80 p.) non avrebbe tenuto conto delle descritte carenze in ordine all'analisi dei flussi di traffico.

Il ricorso, per tale parte, è infondato.

Va osservato, in primo luogo, che la relazione allegata al progetto definitivo (in specie, si veda pag. 22) dava sì atto dei limiti oggettivi e dei margini di approssimazione dei rilievi effettuati, ma stabiliva che ad ogni modo “il volume di traffico totale al nodo e sulle singole direttrici di traffico risulta pienamente attendibile”.

La stazione appaltante ha cioè ammesso, da un lato, che lo studio dei flussi veicolari sul nodo di corso Grosseto avrebbe richiesto un maggiore approfondimento; dall'altro, ha stabilito ed accettato che il progetto definitivo ed il confronto concorrenziale per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori si sarebbero basati su tale studio e sui dati in esso reperibili, lasciando tuttavia alle imprese offerenti la facoltà, ma non l'obbligo (come vorrebbe il ricorrente), di approfondire l'analisi dei flussi di traffico.

Pertanto, va giudicata legittima l'ammissione dei concorrenti che non hanno svolto, in sede in offerta tecnica, un supplemento d'analisi sull'andamento del traffico nell'area di corso Grosseto. Allo stesso modo, vanno giudicate ammissibili le offerte (di quattro concorrenti sui quindici ammessi, secondo quanto attestato dalla difesa della stazione appaltante) che hanno svolto nuove simulazioni di traffico e che sui dati così raccolti hanno fondato le rispettive opzioni progettuali. Tra questi, come si è visto, il consorzio ricorrente.

Ma i limiti di analisi e le eventuali imprecisioni del progetto definitivo a base di gara, di cui vi è pure un esplicito riconoscimento nella relazione tecnica approvata dall'amministrazione, non producono di

per sé effetti vizianti sulle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice e sull'aggiudicazione finale dell'appalto.

Quanto alle differenze dei sub-punteggi assegnati in relazione all'elemento di valutazione 4.1., il Collegio non può che attenersi al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale l'espressione dei punteggi preferenziali nell'ambito del criterio del confronto a coppie, quando si stata effettuata con riferimento a specifici e dettagliati sub-criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis di gara ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, può legittimamente estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi numerici senza la necessità di una ulteriore motivazione, poiché in tal caso il giudizio dei singoli commissari si manifesta con la graduazione e la ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai richiamati sub-criteri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1332).

Si è chiarito, al riguardo, che una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando ne sia stato accertato l'uso non distorto e non irrazionale, non c'è spazio per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati, ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta per ciascun sub-criterio, dal momento che la motivazione dei giudizi sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze numeriche attribuite ai singoli elementi

di valutazione, considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2012 n. 1150; Id., sez. VI, 19 marzo 2013 n. 1600).

Ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame, ove non emergono profili di abnormità o di irrazionalità nell'utilizzo concreto del sistema del confronto a coppie, per quanto riguarda l'elemento di valutazione 4.1. previsto dal paragrafo 22 del disciplinare di gara.

Il motivo è perciò infondato.

2.2. Analoghe considerazioni inducono il Collegio a giudicare infondati i motivi distintamente dedotti dal consorzio ricorrente avverso i sub-punteggi assegnati dalla commissione per gli elementi 4.3. (“realizzazione pista ciclabile”), 5. (“migliorie su area mercatale e opere di arredo urbano”) e 9.2. (“utilizzo di energie rinnovabili”).

Quanto al primo parametro, avente ad oggetto la proposta di realizzazione di una pista ciclabile interconnessa agli itinerari ciclabili esistenti nel nodo stradale di corso Grosseto, il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito un sub-punteggio più elevato (1,97 p.) rispetto a quello del consorzio ricorrente (1,21 p.). Deve ricordarsi che la predisposizione del progetto esecutivo di dettaglio non era richiesta ai concorrenti in sede di offerta, bensì rientrava nell'appalto integrato da affidare al soggetto vincitore. Quantomeno ai fini di una corretta valutazione comparativa, l'asserita incompletezza degli elaborati grafici e tecnici prodotti dall'aggiudicataria è smentita dal sommario esame degli stessi, ed in particolare dell'elaborato OT-

R008 (si veda il doc. 9, depositato in formato digitale dalla difesa della stazione appaltante), non ravvisandosi l'esigenza di disporre istruttoria sul punto.

Anche per il sub-criterio relativo agli interventi migliorativi sull'area del mercato, non possono accogliersi le censure avanzate in merito al punteggio massimo attribuito all'a.t.i. Itinera (6,0 p.) ed a quello inferiore attribuito al consorzio ricorrente (2,61 p.) trattandosi, come si è detto, di valutazioni discrezionali rimesse alla commissione giudicatrice in applicazione di parametri valutativi sufficientemente dettagliati. Il disciplinare di gara stabiliva, al riguardo, che “la commissione privilegerà la soluzione che proponga una migliore pavimentazione, maggiori dotazioni impiantistiche nella nuova area mercatale, migliore ricollocazione delle attività commerciali presenti e una migliore sistemazione dell'area prevista a parcheggio attraverso opere di arredo urbano e opere a verde”. In particolare, appare legittimo che la commissione abbia positivamente valutato la proposta dell'a.t.i. aggiudicataria di realizzare un campo di basket utilizzabile quando l'area sia libera dai banchi del mercato, essendo tale intervento del tutto assimilabile ad un'opera di arredo urbano.

Da ultimo, è infondato il motivo sinteticamente sviluppato dal ricorrente in merito al parametro del migliore utilizzo delle energie rinnovabili, per il quale la commissione ha assegnato il punteggio massimo all'offerta tecnica della Toto s.p.a. (3,0 p.). Quest'ultima, secondo il consorzio ricorrente, avrebbe previsto l'installazione di

numerosi pannelli fotovoltaici al di fuori dell'area d'intervento. In contrario, l'esame degli elaborati tecnici (si veda il doc. 34 di parte ricorrente) rivela che la proposta migliorativa ha ad oggetto la realizzazione di pannelli sugli edifici a servizio dell'area mercatale, sulla stazione Grosseto e su altri edifici prossimi al nodo stradale di corso Grosseto, di proprietà della società comunale concessionaria del servizio di trasporto pubblico. Ciò era sicuramente consentito dal disciplinare di gara, che prescriveva genericamente la presentazione "di soluzioni in merito all'utilizzo di energie rinnovabili, finalizzate altresì ad una idonea gestione e manutenzione dell'infrastruttura" senza limitare in termini netti l'ambito spaziale di intervento. Si aggiunga, in ogni caso, che l'eventuale riconsiderazione del sub-punteggio assegnato alla concorrente Toto s.p.a. non avrebbe effetti certi favorevoli per la posizione del ricorrente, che su tale profilo non ha punto contestato il contenuto dell'offerta tecnica ed il sub-punteggio del raggruppamento vincitore.

2.3. In riepilogo: sono infondati e respinti i motivi di ricorso riferiti alla realizzazione della pista ciclabile (max. 2 p.), alle migliorie sull'area mercatale (max. 6 p.) ed all'utilizzo di energie rinnovabili (max. 3 p.).

Di conseguenza, viene meno l'interesse del consorzio ricorrente alla trattazione dei motivi residui, riferiti al numero di posti auto aggiuntivi per la sosta a raso nella zona di corso Grosseto (max. 6 p.) ed al contenimento dei consumi energetici (max. 5 p.).

Il loro eventuale accoglimento, infatti, non consentirebbe di modificare le posizioni in graduatoria delle parti in lite, poiché, come si è visto, la differenza di punteggio tra l'a.t.i. Itinera ed il Consorzio AL è stata pari a 15,60 p. (prima della riparametrazione), senza considerare le offerte economiche.

3. Va invece esaminata l'ultima censura, introdotta in via subordinata dal consorzio ricorrente con i motivi aggiunti, riguardante la composizione della commissione di gara.

In particolare, è contestata la violazione delle regole poste dall'art. 84 del Codice dei contratti pubblici, sul rilievo che il presidente della commissione, dott. Leo Massari, non avrebbe l'esperienza ed i titoli professionali necessari per lo svolgimento delle valutazioni tecniche complesse.

Il motivo è infondato, per le considerazioni già espresse da questa Sezione in un precedente analogo, ove si è chiarito che l'art. 84, secondo comma, del Codice, laddove prevede che i componenti della commissione devono essere "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", deve essere inteso nel senso che l'esperienza richiesta vada valutata, viepiù per il presidente della commissione, avendo riguardo non soltanto alle conoscenze prettamente tecniche, ma anche a quelle più genericamente intese come gestionali ed organizzative, in rapporto alla necessità di garantire il coordinamento e la concentrazione del procedimento di gara, poiché è la commissione unitariamente considerata che deve

garantire il possesso delle cognizioni tecniche indispensabili alla selezione dell'offerta qualitativamente migliore (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 18 gennaio 2013 n. 85; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6701; Id., sez. V, 17 settembre 2012 n. 4916).

4. In conclusione, l'impugnativa principale è infondata e va respinta. E' conseguentemente respinta la domanda di subentro e la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente, non sussistendo le illegittimità denunciate in merito all'aggiudicazione dell'appalto all'a.t.i. Itinera.

Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza con la ricorrente incidentale e, quanto alla stazione appaltante, della complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- respinge il ricorso incidentale della società Itinera s.p.a.;
- respinge il ricorso principale del Consorzio AL;
- compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19

novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)